



DISCIPLINARE

**PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI
CORSI D'ISTRUZIONE PER CONDUTTORI DI
CANI DA TRACCIA PER IL RECUPERO DI
UNGULATI SELVATICI FERITI.**



Art. 1
(Glossario)

1. Nel presente disciplinare i seguenti termini assumono i significati di seguito specificati:
unità cinofila: è costituita da conduttore e cane abilitati;
conduttore: è il soggetto abilitato che impartisce comandi e dirige il cane abilitato nella ricerca del selvatico oggetto di recupero;
cani da traccia: sono razze canine particolarmente versate nel seguire tracce ematiche ed organiche rilasciate sul terreno;
ausiliare: è il cane da traccia abilitato, appartenente all'unità cinofila in possesso della prescritta abilitazione al recupero di ungulati selvatici feriti;
candidato: è il soggetto che aspira al riconoscimento delle proprie abilità e conoscenze;
abilitazione: riconoscimento formale di un insieme di abilità e conoscenze conseguite ai fini dello svolgimento di un compito;
registro: è un elenco cartaceo e/o su supporto informatico riportante dati anagrafici e requisiti specifici;
titoli, brevetti, attestati: sono documenti rilasciati da Enti o soggetti competenti attestanti il possesso di specifici requisiti;
ungulati: specie di fauna selvatica che appoggiano il proprio peso corporeo sulla punta delle dita e che hanno perciò sviluppato le unghie a guisa di zoccoli per proteggersi dall'usura;
recupero: è l'insieme delle operazioni atte a ricercare ed individuare il capo di ungulato selvatico ferito al fine di porre fine alle sue sofferenze;
lunga: guinzaglio di lunghezza non inferiore a m. 3 con cui il conduttore mantiene il controllo e la guida dell'ausiliare.

Art. 2
(Generalità)

1. L'attività di recupero di ungulati feriti non costituisce esercizio dell'attività venatoria ma si configura come servizio per la tutela e la gestione degli ungulati ai sensi dell'art. 13, comma 14 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.
2. L'unità cinofila incaricata del recupero è coordinata dalla Provincia cui fa capo e che ne ha curato la preparazione ed abilitazione.
3. La Provincia determina il numero massimo di unità cinofile da abilitare in rapporto alla propria estensione territoriale ed alla presenza di ungulati stimata sul proprio territorio.
4. Costituisce requisito essenziale per poter costituire un'unità cinofila il possesso dell'abilitazione a conduttore di cani da traccia conseguita ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3
(Corso d'istruzione per conduttore)

1. Il corso d'istruzione per conduttori di cani da traccia previsto dall'art. 13, comma 14, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed il cui svolgimento può essere articolato anche in più sessioni, è organizzato e gestito dalla Provincia.

2. Le Province, anche d'intesa tra loro, organizzano corsi d'istruzione, avvalendosi di uno o più Comitati di gestione dei Comprensori alpini (CA) o Ambiti territoriali di caccia (ATC) per l'espletamento dei medesimi.
3. Il corso d'istruzione è organizzato per un massimo di n. 25 partecipanti. Il numero dei partecipanti non può essere inferiore a 10.
4. Possono essere ammessi al corso i cacciatori residenti nella Regione Piemonte, in possesso di abilitazione venatoria ai sensi dell'art. 40 della l.r. 70/1996, le Guardie venatorie volontarie e le guardie provinciali di cui all'art. 51 della stessa l.r. 70/1996.
5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata alla Provincia che ne cura l'organizzazione nei termini e con le modalità da questa stabiliti.
6. Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili la Provincia può organizzare fino a un massimo di tre corsi nell'arco dell'anno.
7. I docenti non possono essere in numero inferiore a tre e superiore a cinque e devono possedere documentata esperienza sugli argomenti oggetto del corso.
8. Tra i docenti dei corsi d'istruzione deve essere comunque prevista la figura di un Giudice dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abilitato per le prove di cani da traccia in superficie e riporto.
9. Il corso d'istruzione deve avere una durata minima di cinquanta ore suddivise per il cinquanta per cento in lezioni teoriche e per il restante cinquanta per cento in lezioni pratiche sul campo per l'approfondimento delle nozioni teoriche acquisite.
10. Il calendario del corso deve essere articolato in modo da favorire la partecipazione effettiva di tutti gli iscritti.
11. Per le lezioni pratiche all'aperto vengono conteggiate quattro ore continuative per la mezza giornata e otto ore continuative per l'intera giornata escludendo dal conteggio i tempi occorrenti ai trasferimenti.
12. Ogni sessione del corso come sopra autorizzata, deve avere un proprio registro di classe ai fini della registrazione delle assenze e presenze sia degli allievi che dei docenti.
13. Alla Provincia organizzatrice del corso è riservata la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, il corretto svolgimento del corso d'istruzione ed a tal fine individua un proprio dipendente incaricato di effettuare tali verifiche.
14. Il registro deve essere firmato giornalmente dai presenti e dai docenti e vidimato a conclusione del corso dal rappresentante della Provincia organizzatrice, addetto al controllo. Le assenze devono essere giustificate per iscritto dagli allievi.
15. La frequenza al corso per almeno il 90 per cento della durata del medesimo permette l'ammissione all'esame finale di cui al successivo art. 4.

16. Al positivo superamento dell'esame finale consegue l'iscrizione del partecipante al corso al "Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti".

17. Qualora il partecipante al corso d'istruzione cumuli un numero di assenze superiore al 10 per cento della durata del corso, non può essere ammesso all'esame finale.

18. La Regione si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede dei corsi d'istruzione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 4 (Esame finale)

1. Entro trenta giorni dall'ultima lezione del corso d'istruzione deve essere concluso il relativo esame finale.

2. Presiede allo svolgimento dell'esame finale una Commissione, nominata dalla Provincia e composta da:

un Dirigente o funzionario della Provincia con funzioni di Presidente;

un funzionario del competente Settore regionale;

un docente del corso;

il giudice E.N.C.I. docente del corso;

un dipendente della Provincia con le sole funzioni di Segretario.

3. L'esame finale del corso d'istruzione per conduttori di cani da traccia consiste in una prova scritta ed una orale.

4. La prova scritta è costituita da trenta quiz a risposte multiple su argomenti trattati durante il corso. Il candidato che risponde esattamente ad almeno ventiquattro quiz è ammesso alla prova orale.

5. La prova orale è costituita da sei domande su argomenti trattati durante il corso.

6. Ai fini della valutazione finale si attribuiscono per ogni risposta esatta un punto nella prova scritta e due punti nella prova orale.

7. La Commissione d'esame al termine della prova orale comunica al candidato l'esito dell'esame ed il punteggio ottenuto.

8. Consegue l'abilitazione il candidato che abbia conseguito un minimo di ventiquattro punti nella prova scritta e dieci nella prova orale per un totale complessivo minimo di trentaquattro punti.

9. La Provincia può ammettere all'esame finale del corso soggetti in possesso di titoli, attestati o brevetti da cui si evinca una conoscenza pari o superiore a quella fornita dal corso d'istruzione per conduttori di cani da traccia ovvero che abbiano frequentato in percentuale utile un corso analogo nell'ultimo anno.

10. Ai componenti la Commissione d'esame spetta un gettone a titolo di rimborso delle spese sostenute, nella misura definita dalla Provincia.

Art. 5

(Attestato di abilitazione di conduttore di cani da traccia)

1. L'elenco dei soggetti che hanno superato la prova d'esame finale, teorica e pratica, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla commissione d'esame al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica della Regione Piemonte.
2. La Provincia rilascia al partecipante, che ha superato il relativo esame finale teorico e pratico, apposito attestato di abilitazione per conduttore di cane da traccia nonché relativo tesserino di riconoscimento.
3. Tale attestato non abilita ad effettuare operazioni di recupero sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 6

(Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti)

1. I candidati che hanno superato l'esame finale teorico e pratico ed a cui è stato rilasciato l'attestato di cui al precedente art. 5, vengono iscritti, a cura del competente Settore provinciale in un apposito "Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti" di cui all'art. 13, comma 14 della l.r. 70/1996, come modificato dall'art. 23, comma 4, della l.r. 22/2009.
2. Nel suddetto Registro vengono indicati i dati anagrafici del soggetto nonché i punteggi conseguiti nell'esame finale del corso d'istruzione frequentato.
3. L'iscrizione al predetto Registro è consentita anche a conduttori di cani da traccia per il recupero di ungulati feriti che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso altre province italiane, purché il medesimo risulti aver trasferito la propria residenza in Piemonte ed essere ammesso ad un ATC o CA della Regione.
4. Il conduttore iscritto al predetto Registro, che nel biennio successivo alla data di iscrizione, non dimostri il possesso di un cane da traccia abilitato verrà automaticamente cancellato dal medesimo.

Art. 7

(Qualifica dell'ausiliare)

1. Costituisce requisito essenziale perché il cane possa far parte di un'unità cinofila di recupero degli ungulati feriti l'appartenenza ad una razza nel cui standard di lavoro – approvato dalla Federazione Cinofila Internazionale (F.C.I.) sia prevista la prova di caccia su traccia in superficie e riporto.
2. L'ausiliare deve inoltre risultare abilitato in una prova riconosciuta dall'E.N.C.I..
3. Nella prova di abilitazione il cane deve essere condotto dal soggetto con cui costituirà l'unità cinofila addetta al recupero di ungulati feriti.

4. L'ausiliare che supera la prova è abilitato per i 24 mesi successivi purché esegua in tale periodo un minimo di 3 recuperi o in alternativa tre prove superate con qualifica. Conseguentemente la prova di abilitazione dovrà essere ripetuta – a conferma del permanere delle capacità di recupero – ogni 24 mesi. Nel caso di insufficienti recuperi o di prove senza qualifica il cane perde la qualifica e viene espunto dal “Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti” sul quale viene iscritto con le modalità indicate nel successivo comma 6.

5. La qualifica di cane abilitato al recupero deve essere trascritta a cura dell'E.N.C.I. sul libretto di lavoro dell'ausiliare.

6. I dati identificativi del cane abilitato vengono trascritti nel “Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti”, a fianco del proprietario conduttore abilitato.

7. In caso di cambio di proprietà dell'ausiliare abilitato, l'abilitazione dovrà essere riacquisita in una prova di cui al precedente comma 2, con il nuovo conduttore.

Art. 8

(Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti)

1. Il conduttore in possesso dell'attestato di cui all'art. 5 può chiedere di essere iscritto nel “Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti” unitamente all'ausiliare che abbia conseguito la qualifica di cui all'art. 7.

2. Nel predetto registro vengono iscritti i seguenti dati:

- dati anagrafici del conduttore;
- dati ed identificativo del microchip dell'ausiliario;
- fotografia del conduttore.

3. Il conduttore dell'unità cinofila iscritta nel predetto registro riceve un tesserino riportante i dati e la fotografia di cui al precedente comma 2.

4. Copia del “Registro provinciale delle unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti” è fornita, dalla competente Provincia, ad ogni inizio dell'anno solare al servizio di cui al successivo art. 9, comma 3.

Art. 9

(Operazioni di recupero di ungulati feriti)

1. Le Province e i direttori concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) o agriturismo-venatorie (AATV), ai fini del recupero dei capi feriti nei rispettivi territori di competenza, possono autorizzare esclusivamente le Unità cinofile iscritte nel “Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti”.

2. Le operazioni di recupero, non costituendo attività venatoria, possono essere effettuate in qualsiasi giorno dell'anno, con la sola esclusione degli interventi in territori destinati alla protezione e tutela della fauna o alla gestione privata della caccia che necessitano della preventiva autorizzazione del soggetto gestore o titolare.

3. In ciascun Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) e Comprensorio Alpino (C.A.) è costituito un servizio per il recupero degli ungulati feriti con il compito di attivare gli interventi che si rendessero necessari. In caso di segnalazione di ungulato ferito il servizio contatta il conduttore di unità cinofila di cui al “Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti”.
4. Nelle operazioni di recupero, al conduttore è consentito l'uso delle armi e dei mezzi di caccia previsti dalla vigente normativa.
5. Il conduttore, nell'attività di recupero può avvalersi di un collaboratore privo di arma lunga.
6. Di ogni operazione di recupero, il conduttore deve dare preavviso, a mezzo fax, telefonicamente o tramite posta elettronica certificata, alla Provincia, ovvero con altra modalità stabilita da quest'ultima, fornendo il proprio nominativo, gli estremi dell'autorizzazione all'attività di recupero, la targa del proprio mezzo, l'orario d'inizio della ricerca, la località, teatro della medesima e il nominativo dell'eventuale collaboratore.
7. Qualora nel condurre la ricerca il conduttore rinvenisse altro ungulato selvatico ferito o defedato può dar corso al suo recupero previo avviso alla Vigilanza provinciale o all'Organo o Corpo di vigilanza di cui all'art. 51, lett. b) e d), della l.r. 70/1996.
8. Il conduttore dell'Unità cinofila deve esibire ai soggetti addetti alla vigilanza la documentazione comprovante l'attività di recupero che sta svolgendo e le previste autorizzazioni al porto e trasporto di arma da fuoco.
9. Di ogni operazione di recupero dovrà essere redatto verbale su modulistica appositamente predisposta dalla Provincia.
10. Al conduttore dell'unità cinofila la Provincia, all'inizio di ogni anno solare, assegna n. 5 contrassegni inamovibili da apporre al garretto del capo recuperato. Di tale dotazione il conduttore dell'Unità cinofila accusa ricevuta e presa in carico. Alla data del 31 dicembre di ciascun anno il conduttore dovrà consegnare alla Provincia che ne ha curato il rilascio i contrassegni inutilizzati ed i verbali dei recuperi effettuati.
11. In caso di smarrimento o furto dei contrassegni la Provincia provvede ad una nuova assegnazione a fronte di presentazione da parte del conduttore di copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente (Carabinieri – Questura).
12. Il capo recuperato deve essere messo a disposizione del cacciatore che lo ha ferito per il successivo inoltro al centro di controllo. In tutti gli altri casi deve essere consegnato alla Provincia.
13. Nell'espletamento delle operazioni di recupero è vietato l'esercizio dell'attività venatoria.
14. Durante le operazioni di recupero è di norma obbligatorio l'uso della “Lunga” fino al ritrovamento del capo ferito.

15. L'uso della "Lunga" può essere omesso, a giudizio del conduttore, per oggettive condizioni vegetazionali che ne rendano impossibile l'impiego o al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto di recupero.

Art. 10

(Addestramento ed allenamento dei cani da traccia)

1. I cani da traccia abilitati possono essere allenati nelle Zone per l' addestramento dei cani (Z.A.C.) o all'interno di A.F.V. o A.A.T.V. e possono accompagnare il conduttore durante il prelievo selettivo degli ungulati.

2. I cani non ancora abilitati possono essere addestrati ed allenati nelle Z.A.C. o all'interno di A.F.V. o A.A.T.V. ma non possono accompagnare il conduttore durante il prelievo selettivo degli ungulati.

3. I cani appartenenti a razze di cui all'art. 7.1 ma di proprietà di soggetti non iscritti al "Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti" di cui all'art. 13, comma 14 della l.r. 70/1996 sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di addestramento ed allenamento dei cani da caccia.

4. Ai conduttori iscritti al "Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti" è permesso detenere pelli o altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.

Art. 11

(Sospensione e cancellazione dai Registri)

1. Il conduttore che non rispetti il presente Disciplinare o la normativa vigente in materia di attività venatoria può essere sospeso dall'attività di recupero per un periodo variabile da anni uno ad anni cinque. In caso di recidiva il conduttore viene cancellato dal "Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti" di cui all'art. 13, comma 14 della l.r. 70/1996, e conseguentemente dal "Registro provinciale delle Unità cinofile abilitate al recupero di ungulati feriti" unitamente all'ausiliare che la costituiva.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. I conduttori che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare sono in possesso dell'abilitazione personale al recupero rilasciata a fronte di precedenti corsi vengono iscritti, su loro specifica richiesta, al Registro di cui al precedente art. 6.

2. I cani da traccia abilitati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni devono essere sottoposti alla prova pratica di abilitazione, di cui al precedente art. 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, al fine di conseguire l'iscrizione al Registro di cui al precedente art. 8.



CORSI PER CONDUTTORI
CANI DA TRACCIA PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI SELVATICI FERITI

INDICAZIONI MINIME PER LE MATERIE OGGETTO DI STUDIO

FASE TEORICA

- 1 – Motivazione del recupero, evoluzione storica ed origini delle razze da traccia.
- 2 – Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate e differenza nell'utilizzo delle diverse razze.
- 3 – Nozioni di balistica, reazioni al colpo e comportamento dell'ungulato ferito.
- 4 – Strategia di recupero.
- 5 – Impostazione di base del cane da traccia, educazione al lavoro su tracce e attrezzatura del conduttore.
- 6 – Realizzazione di tracce artificiali e fasi di lavoro su queste.
- 7 – Biologia e anatomia degli ungulati.
- 8 – Organizzazione di un servizio di recupero.
- 9 – Normativa in materia di maltrattamento degli animali.

FASE PRATICA

- 1 – Comportamento del conduttore e del cane durante il lavoro.
- 2 – Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali.
- 3 – Diverse tecniche di tracciatura e verifiche di diversi atteggiamenti del cane nell'affrontarle.
- 4 – Utilizzo dei diversi reperti organici nel preparare la traccia.
- 5 – Lavoro sulle tracce artificiali e riconoscimento pratico dei "segni di caccia".

